


12.3.1942



L'anno millenovecentoquarantadue -XX-, il giorno

12 Marzo in Taranto

COPIA

Ad istanza della sig.ra Lucia Marasco dei germani
sigg. Carmelo, Temistocle, Graziella e Giuseppe Pignatelli,
nonchè del dr. Michele Pignatelli, tutti domiciliati (1)

N° 422
V. N.° 1
Il Cancelliere

Il sottoscritto Ufficiale Giudiziario presso il Tribunale Civile e Penale di Taranto, ove domicilio

ho citato il sig. Biagio Salvatore Nigro, nella qualità di Podestà del Comune di Avetrana, qui vi domiciliato, a voler comparire dinanzi l'Ill.mo Sig. Presidente della

II Sezione del Tribunale di Taranto, nel suo Gabinetto, sul Palazzo degli Uffici, il giorno venticinque marzo

corrente mese ed anno, alle ore dieci antimeridiane, con la continuazione, per ivi sentir fissare l'udienza

in cui dovrà comparire l'istante sig. dott. Michele Pignatelli per rendere il giuramento deferitogli con la

sentenza 28 gennaio - 20 febbraio 1942 del Tribunale di Taranto. (1) in Avetrana.

E senza pregiudizio di ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, da me collazionata e firmata

ho notificato al Comune di Avetrana, in persona del


Podestà sig. Biagio Salvatore Nigro, a mezzo del servizio postale, ai sensi dell'art. 1 R.D. 4 ottobre 1923

n. 2393.

Colonna 1	2	3	4
Dolo L.			
Not. e Rep.	1.50		
Copia	0.30		
Vecezione			
Deposito			
TOTALE L.	2.80	3.65	4.25

L' UFFICIALE GIUDIZIARIO
(Angelo Raffaele Russo)

Angelo Raffaele Russo



Estratto dal suo originale esistente nella Cancelleria del Tribunale Civile e Penale di Taranto.

COPIA

VERBALE DI FISSAZIONE DI GIURAMENTO

25.03.1942

L'anno millenovecentoquarantadue XX, il giorno venticinque marzo nella sala di udienza della II Sezione del Tribunale di Taranto

Innanzi a Noi Comm. Dott. Giuseppe Spinelli, Presidente di Sezione, assistiti dal sottoscritto Cancelliere

E' comparso l'avv. sig. Ugo Raimondi, procuratore in causa di Marasco Lucia, Pignatelli germani Carmelo, Temistocle, Graziella e Giuseppe, nonchè di Pignatelli Michele, il quale chiede che, in esecuzione della sentenza di questo Tribunale 28 gennaio-20 febbraio 1942, notificata il nove marzo 1942, nonchè di atto di citazione a comparire per oggi dellì 12 marzo stesso, venga stabilita l'udienza in cui il sig. Michele Pignatelli dovrà prestare il giuramento deferitogli colla predetta sentenza.

Non è comparso il Comune di Avetrana, nè altro per il medesimo, malgrado regolarmente citato.

NOI PRESIDENTE

dato atto di quanto sopra

FISSIAMO

l'udienza del giorno 15 aprile p.v. di questa Sezione del Tribunale, alle ore 10 con continuazione per

594

Fol.	2	L.	24	-
Fasciati	4		20	20
Totale	L.		26	20
Taranto			J-11-112	



la prestazione del giuramento del sig. dott. Michele Pignatelli, deferitogli colla sentenza su menzionata. Del che il presente verbale debitamente sottoscritto. f. ti Avv. Ugo Raimondi - Il Presidente Spinelli - Il Cancelliere m. Cugini. = Per copia conforme che si rilascia a richiesta dell'avv. sig. Ugo Raimondi oggi in Taranto li 3 aprile 1942. XX?

Il Cancelliere

Si autentica per notifica

L. 3. 4. 42 x x

M. Cugini

L'anno millenovecentoquarantadue; XX., il giorno

quattro aprile in Taranto

Ad istanza della sig. ra Lucia Marasco, Germani Carmelo, Temistocle; Graziella e Giuseppe Pignatelli, e del dott. Michele Pignatelli, tutti domiciliati in Avetrana. Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario presso il Tribunale Civile e Penale di Taranto, ove domicilio ho notificato e dato copia al sig. Biagio Salvatore Nigro, nella qualità di Podestà del Comune di Avetrana, quivi domiciliato, dell'antescritta verbale di fissazione di giuramento in data 25 marzo 1942. XX, perchè ne abbia la piena e legale conoscenza e per ogni al-

1-8-1

Estratto dal suo originale esistente nella Cancelleria
del Tribunale Civile e Penale di Taranto

VERBALE DI FISSAZIONE DI GIURAMENTO

L'Anno millenevecentoquarantadue XX, il giorno venti=
cinque marzo nella sala di udienza della II Sezione del ~~Tri~~
Tribunale di Taranto.

Innanzi a noi Comm.Dott.Giuseppe Spinelli,Presidente
di Sezione,assistiti dal sottoscritto Cancelliere
E' comparso l'avv.Sig. Ugo Raimondi,procuratore in
causa di Marasco Lucia,Pignatelli germani Carmelo,Te=
Mistocle,Graziella e Giuseppe,nonché di Pignatelli
Michele,il quale chiede che,in esecuzione della sen=
tenza di questo Tribunale 28 gennaio 20 febbraio 1942,
notificata il nove marzo 1942,nonché di atto di citazio
ne a comparire per oggi dellì 12 marzo stesse, venga
stabilita l'udienza in cui il Sig. Michele Pignatelli
devrà presentare il giuramento deferitegli colla pre
detta sentenza.

Non é comparso il Comune di Avetrana,né altre per
il medesimo,malgrade regolarmente citato.

NOI PRESIDENTE

date atto di quante sopra

FISSIAMO

l'udienza del giorno 15 aprile p.v.di questa Sezione
del Tribunale, alle ore 10 con continuazione per la

prestazione del giuramento del Sig. Dott. Michele Pi-
gnatelli, deferitogli colla sentenza su menzionata.

Del che il presente verbale debitamente sottoscritto.

f. ti Ugo Raimondi - Il presidente Spinelli - Il Cancelliere
m. Cugini.

Per copia conforme che si rilascia a richiesta dell'avv.

Ugo Raimondi oggi in Taranto li 3 aprile 1942. XX.

Il Cancelliere f. to - Crovero


E' autentica per notifica

Taranto 3/4/1942-XX

Il Cancelliere

f. to Crovero.

1-8-42



1942

COPIA

N° 613 Rep.
V.° N.° 2 Copi
Il Cancelliere

L'anno millenovecentoquarantadue-XX, il giorno

Sette aprile in Taranto

Ad istanza della sig.ra Lucia Marasco, dei germani sigg. Carmelo, Temistocle, Graziella e Giuseppe Pignatelli, nonché del sig. dott. Michele Pignatelli, tutti domiciliati in Avetrana

7/04/1942

Premesso che, con sentenza 28 gennaio-20 febbraio 1942 di questo Tribunale in causa vertente tra gli istanti ed il Comune di Avetrana, veniva disposta perizia e nominato perito l'Ing. Rocco Nobile;

Che gli istanti, con atto 12 marzo u.s., citavano il perito a comparire nell'udienza del 25 stesso per prestare il giuramento;

Che, non essendosi in detto giorno il perito presentato, si rende necessario fissare altra udienza per il giuramento stesso

Io sottoscritto Ufficiale giudiziario presso il Tribunale civile e penale di Taranto, ove domicilio

Ho citato il sig. Ing. Rocco Nobile, domiciliato in Taranto, ed il sig. Biagio Salvatore Nigro, nella qualità di Podestà del Comune di Avetrana, qui vi domiciliato, a voler comparire dinanzi l'Ill. mo sig. Giudice Delegato Cav. Biagio Bernardini, nella sala di udienza della II Sezione del Tribunale di Taranto, sul Palazzo degli Uffici, il giorno quindici aprile corrente mese ed anno,

Colonna 1	2	3	4
Bollo L.	2.85		
Not. e Rep.	1.20		
Copia	2.25		
Variazione	2.-		
Decorato	3.45		
T. Km.	2.-		
Costo fisso		275	
Spese post.			
Suprat. quiet.		160	
TOTALE L.	13.55	4.45	18.85

RR

alle ore dieci antimeridiane con la continuazione, per
lvi il primo prestare in giuramento di rito e l'altro
per assistervi e sentir fissare il giorno dello inizio
delle operazioni.


E senza pregiudizio di ogni altro diritto, ragione ed
azione.


Copia dell' avanti esteso atto, da me sottoscritto

ho notificato ad esso intimato consegnandola

la presente per Giuseppe Salvatore Negro
a/i posta ai sensi di legge

L' UFFICIALE GIUDIZIARIO
(Angelo Raffaele Russo)





27.5.1942

ILL/mo Signor PODESTA' del Comune di

A V E T R A N A

A seguito delle intese verbali intercedute, noi sottoscritti: Marasco Lucia fu Carmelo, Pignatelli Carmelo e Temistocle di Michele e Pignatelli Michele tanto in proprio nome che quale procuratore degli altri figli Graziella e Giuseppe, come da mandato per Notar Francesco Stranieri del 24 settembre 1941 registrato a Manduria il 13 ottobre 1941 al N° 226 Modello I° Volume 73 foglio 35, Vi confermiamo esser noi disposti accettare il prezzo di lire cinquanta=
mila da Voi offertoci in pagamento del suolo occupa=
to dal Comune per la costruzione dell'edificio sco=
lastico, sotto la espressa condizione che tale accor=
do venga consacrato in regolare deliberazione entro
il termine di giorni quindici dalla data della pre=
sente, e detta deliberazione venga approvata dalle
superiori Autorità tutorie.

In conseguenza, e quando l'accordo sarà perfezionato dalla deliberazione di cui sopra, il giudizio isti=
tuito da noi contro il Comune per il pagamento del
prezzo del suolo in questione, vertente dinanzi il Tri=
bunale di Taranto, si riterrà abbandonato e transatto,
con reciproca compensazione delle spese.

Avetrana 27. maggio 1942-XX°

Luigi Stranieri la Procura
Avetrana 24 Agosto 1942 XX
Luigi Stranieri Pignatelli



I Sigg. MARASCO LUCIA, GERMANI CARMELO, TEMISTOCLE,
GRAZIELLA, GIUSEPPE PIGNATELLI e PIGNATELLI MICHELE
usufruttuario da Avetrana, a mezzo del sottoscritto
avv. Aurelio Marchi, che li rappresenta e difende (pro-
cura in margine del presente atto) e presso il quale
tutti elettivamente domiciliato = DICHIARIAMO =
al Comune di Avetrana, in persona del Sindaco Sig.
Antonucci ^{Augusto}, domiciliato nel suo Gabinetto nel Pa-
lazzo Municipale di Avetrana. Che nel 1942 furono
trasmessi due giudizi che si svolgevano innanzi al
Tribunale di Taranto per la occupazione di vasta zona
di terreno da parte del Comune di Avetrana - che tale
occupazione, in prosieguo, legittimava con Decreto
Prefettivi 4-5-1941 N.9860 Div.4 per la erezione di
un edificio scolastico per mq.7991.80 (superficie oc-
cupata del terreno), sito in contrade Oggio Prati,
sulla via provinciale Avetrana-Nardò; Che il Tribuna-
le di Taranto con sentenza 28-1-20/2/1942 reg. e 2/3
detto anno n.737 convalidava tale decreto respingendo
l'eccezione di nullità sollevata dagli istanti,
per cui la lite rimaneva in piedi solo ai fini della
misura dell'indennizzo che per la perizia eseguita
dal Perito Pomes veniva fissato per la zona di ter-
reno ^{che} da ritenersi espropriata a termini del cennato
decreto era di mq.7991.80 in L.16209,60.

Copia
11/05/1948

Che a seguito della transazione deliberata dal Po-
destà del tempo sig. Nigro il prezzo fu concordato
in L. 50.000 (deliberata 22/6/1942, approvata dalla
G.P.A/. a 28/7/1943, tale somma comprensiva di spese.

Che su tale prezzo concordato e definito nella det-
ta estate 1943, gli istanti vanno ancora creditori
del Comune rimasto inadempiente sin dal detto anno
1943 di residue L. 12027,70 quale somma inutilmente
si é richiesta reiteratamente mentre il Comune ha
stornato i fondi per i quali aveva emesso i mandati
dove il diritto degli istanti per il gravissimo
danno subito a causa dello svilimento delle monete
di pretendere una maggiorazione per lo meno di dieci
volte la somma su indicata.

Che, a parte una occupazione di rispetto per l'edifi-
cio scolastico di complessivi mq. 563,20; il Comune
ha occupato all'infuori delle misure fissate nel
Decreto ben altri mq. 170,73, che al prezzo corrente
di L. 600 al mq. importano L. 102438;

Che sono stati arrecati danni ai seminati adiacenti
alla zona espropriata per una cifra che si calcola
assai modestamente in L. 80.000; dal 1943 ad oggi; ed
inutilmente si é sollecitato il Comune a sistemare
convenientemente tale stato di cose con la costru-
zione di un muro a secco intorno alla zona occupata

per l'edificio scolastico in parola.

448

REPERTORIO

Le richieste sopra specificate sono fondate in diritto: Per la lettera della legge vigente (art. 1224 C.C.) e l'applicazione ormai costante da parte della Suprema Corte di Cassazione anche le somme dovute per contratto devono adeguarsi al valore attuale per il danno che ha risentito il creditore a causa dello svalimento della moneta, danno gravissimo non riportabile al criterio degli interessi si legali rispondenti a situazioni normali quando il debitore era già in mora; e la mora verificatasi sin dal 1943 attribuisce al Comune debitore il grave danno a risarcirsi. Il prezzo del suolo occupato come innanzi detto è corrispondente al valore oggi corrente per suoli in prossimità dell'abitato, pel resto, anche fosse inferiore tale prezzo, gli istanti avrebbero diritto ad una somma anche più alta di quella chiesta per la fondata pretesa di esigere un prezzo doppio (occupazione in buona fede art. 938 C.C.).

1 002 a
V. IL CANCELLIERE

11/5/1948

	2.	3.	4.
		170	
	9		
	500		
	480		
	500		
		200	
	482		
	7360		
		700	
		100	
	7360	482	400

Che d'altra parte sia per tale accertamento, sia per l'estimazione del danno, nelle impugnative, si chiede sin da ora una consulenza tecnica, che potrà anche fornire i criterii per la costruzione del muro-recinto l'importo da tenersi presente in caso di inadempienza da parte del Comune all'obbligo che il Tribunale

*Giudice
Avetrana*

Lucietta Morano

Luigi Tignatelli

Emilia Tignatelli

Giuseppe Tignatelli

Michele Tignatelli

Avv. Avv. Ambr. Mond. di Avetrana

dovrà imporre. = PERTANTO= S I C I T A = IL COMUNE
DI AVETRANA come sopra repp. e comparire dinanzi al
Tribunale di Taranto con invito e costituirsi nel-
la Cancelleria Civile nel termine di legge di 20
giorni dalla presente notifica, e con avvertimento
che in difetto la causa si tratterà in contumacia
per sentire con sentenza provvisoriamente esecutiva
condannarsi esso Comune di Avetrana al pagamento di
L.120270 con la maggiorazione del 10% della somma
dovuta il 1943 in L.12027.05; L.102438 per l'occu-
pazione di suolo su specificato e L.80.000 per i
danni anche in narrative giustificati, salvo quelle
oltre che crederà di giustizia oltre gli interessi
da oggi. Condannarsi il Comune a costruire il muro
di recinto alla zona occupata ed in mancanza auto-
rizzarsi gli istanti a fare eseguire con diritto
a rivalsa: salvo in subordine la consulenza e dispor-
si come sopra, Condannarsi il Comune alle spese e
onorarii. Si designi l'Istruttore e si fa salvo o-
gni altro diritto e richieste eventualmente di mez-
zi istruttori. = *Avv. Ambr. Mond. di Avetrana*

Comune Avetrana

*1948 - Notificata la presente copia ad istanza di Morano Lucia e
germani Tignatelli al Comune di Avetrana in persona del Giudice
Antonucci Galano, a mani proprie dello stesso Giudice
Avv. Antonucci Galano - R. Uff. Giud. Avetrana*

*Vi è stato mandato per rappresentarmi e difendermi nella causa ob. cui all'antescritto
atto di citazione annuo per rato - fermo quanto sarà da voi operato nell'interesse di
questa Amministrazione - Avetrana, li 21-5-1948*

*IL SINDACO
COMUNE DI AVETRANA
Al Sig. Avv. SCARABELLA ABELE.*



PROVINCIA DI TARANTO

COMUNE DI AVETRANA

17.05.1948

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.4

OGGETTO: Resistenza in giudizio contro: Marasco Lucia
Germani Pignatelli Carmelo, Temistocle, Graziella e
Giuseppe di Michele e Pignatelli Michele.

L'anno millenovecentoquarantotto, addì diciassette
del mese di maggio in Avetrana e nella residenza Mu-
nicipale, nella Sala delle adunanze Consigliere.

Previ inviti scritti, si é riunito il Consiglio nelle
persone dei Sigg.:

- 1) Antonucci Augusto = Sindaco Presidente;
- 2) Lanzo Leonardo - Assessore Anziano
- 3) Grande Leonardo " "
- 4) Mitrangolo Emanuele " "
- 5) Nigro Cesare Consigliere
- 6) Saracino Antonio fu Gius. "
- 7) Gennari Grazio "
- 8) Lomartire Francesco "
- 9) Franzoso Salvatore "
- 10) Dimitri Pancrazio "
- 11) Dr. Pignatelli Temistocle "
- 12) Scarciglia Vincenzo "
- 13) Laserra Ottavio "
- 14) Scarciglia Giuseppe Arc. "

15) Manna Emanuele Consigliere

16) Dr. Briganti Vittore "

17) Marigiò Pietro "

Sono assenti i Consiglieri: Tarantini Antonio, Pesare Antonio, Saracino Giuseppe Antonio fu Leonardo.

Vi é l'assistenza del Segretario Comunale Rag. Luigi Paciulli.

IL PRESIDENTE

Costatato la legalità degli intervenuti apre la seduta.

In questo momento, dovendosi trattare l'argomento di cui in oggetto, il quale interessa la persona del Consigliere Dr. Pignatelli Temistocle, questi si allontana.

In questo momento interviene l'Assessore Saracino Giuseppe Antonio fu Leonardo e il Consigliere Tarantini Antonio e Pesare Antonio.

IL CONSIGLIO

Sentita la relazione del Sindaco;

Letto l'atto di citazione spiccato dai Signori Marasco Lucia, Germani Pignatelli Carmelo, Temistocle, Graziella e Giuseppe di Michele e Pignatelli Michele da cui rilevasi che gli attori chiedono il pagamento decuplicato di L. 12027,05 su un residuo di somma loro dovuta per la transazione di cui al deliberato



PROVINCIA DI TARANTO

COMUNE DI AVETRANA

RELAZIONE

DEL

CONSIGLIERE Dr. BRIGANTI VITTORE ALLA ADUNANZA

CONSIGLIARE DEL 17 MAGGIO 1948

In merito all'Oggetto:

RESITENZA IN GIUDIZIO PROMOSSO DA MARASCO LUCIA

GERMANI PIGNATELLI CARMELO, TEMISTOCLE, GRAZIELLA,

GIUSEPPE DI MICHELE E PIGNATELLI MICHELE FU GIOVANNI



Signori Consiglieri,

l'argomento posto all'ordine del giorno riveste una grande importanza per l'Amministrazione Comunale,

Però prima di intrattenervi sulla specifica trattazione del tema, sento il dovere di chiedere che essendosi accesa una lite tra questa Amministrazione ed il Consigliere, Dr. Temistocle Pignatelli, questo Consesso prenda atto anche sulla decadenza dello stesso, così come previsto dall'art. 9 in correlazione con l'art. 14 N. 6 del Decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1946, N. 1.

Ciò premesso, passo ad illustrarvi alcune sintomatiche situazioni di fatto esistenti che fanno risaltare gli appetiti dei signori che hanno citato il Comune di fronte al Tribunale di Taranto.

Come sapete la zona di terreno su cui sorge l'Edificio Scolastico apparteneva alla stessa ditta che ha provocato la lite e non so se quell'arta fu scelta per le influenze che ebbe ad esercitare il Segretario Politico, Dr. Michele Pignatelli, oppure per le profferte gratuite di diecimila metri quadrati di terreno annesso per la costruzione del campo sportivo, oltre alla cessione volontaria dell'area prescelta dietro corrispettivo dell'indennità stabilita per l'espropriazione. Di ciò, come risulta dalla rela

zione fatta dal Commissario Prefettizio Cav. Montemuzzi, furono rese pubbliche grazie al Dr. Michele Pignatelli.

L'amministrazione dell'epoca, avendo avuta fiducia di tutte le profferte del Pignatelli, ritenne superfluo fargli sottoscrivere un atto che lo obbligasse in tale senso, perché -ritengo- non poteva mettere in dubbio, più che la parola di un onorato professionista, la parola del Gerarca !

Se nonché, appena iniziata la costruzione dello Edificio gli istanti, facendo poco scrupolo della parola data iniziarono la causa contro il Comune per arbitraria occupazione del suolo.

Dopo varie vicende, e dopo che i proponenti stessi produssero formale opposizione e reclamo avverso il decreto prefettizio del 4/5/1941, disponente la occupazione del suolo in via definitiva per espropriazione per pubblica utilità, come risulta dall'atto notificato al Comune il 10/6/1941 a ministero dell'Ufficiale Giudiziario Manfredi, si addivenne ad una transazione della lite vertente dinanzi al Tribunale di Taranto, come risulta dall'atto di sottomissione del 27/5/1942, firmato dagli aventi causa e come risulta dalla deliberazione podestarile N.9 del 22/6/1942, approvata dalla G.P.A. nella seduta del 28/7/1942

al N.16694, col pagamento da parte del Comune della somma di L.50.000- e con la reciproca compensazione delle spese.

Ciò premesso, con la citazione in discussione, gli istanti chiedono:

1) Il pagamento decuplicato di un residuo di L.12.027,05 sulla transazione effettuata e, quindi, L.120.270-; quando, invece, l'Amministrazione Comunale può validamente dimostrare di avere emessi i mandati di pagamento N.342 e 343 il 31/12/1943, ma che i percipienti non si presentarono per la riscossione e, quindi, secondo la prassi amministrativa, furono riconsegnati dal Tesoriere al Comune a fine esercizio finanziario. Negli anni successivi essendo cambiate le Amministrazioni nel Comune di Avetrana, e non essendo stata una formale richiesta, non sono stati emessi altri mandati fino al 26/12/1947, epoca in cui furono emessi i mandati N.350 e 351 in seguito a formale richiesta del Dr. Temistocle Pignatelli del 22/12/1947; e, malgrado l'avviso datogli dal Comune lo stesso giorno della emissione, Prot. N.5917, gli aventi causa non hanno provveduto alla riscossione relativa. Gli stessi mandati in data 23 febbraio 1948 sono stati rinnovati con i N.30 e 31 e tuttora si trovano giacenti presso la Tesoreria Comunale.

2) Il pagamento di L.102.438- per pretesa occupazione di metri quadrati 563,20 in più di quella fissata dal sopra richiamato decreto prefettizio e qui c'è da osservare che se, come innanzi dimostrato, gli aventi causa produssero formale opposizione e reclamo avverso tale decreto e se, come da loro dichiarato nel ripetuto atto di sottomissione:

" Il giudizio istituito da noi contro il Comune per
" il pagamento del prezzo del suolo in questione,
" vertente dinanzi al Tribunale di Taranto, si riterrà abbandonato e transatto, con reciproca compensazione delle spese", bisogna riportarsi alla perizia giudiziaria disposta dal Tribunale stesso in cui nella relativa relazione depositata il 28 luglio 1940, si rileva che il suolo da attribuirsi al Comune è di mq.8.725,63 e non già 7.991,80/2.
Pertanto, l'ordinanza del Sindaco, emessa il 9/12/1947, e poi sospesa l'esecuzione, e da ritenersi legittima, avvalorando, in tale caso che sono gli attori tenuti a rilasciare a prò del Comune altro terreno incorporato con la costruzione di un muro a secco a fianco dell'Edificio.

3) Il pagamento di L.80.000- per pretesi danni arrecati alla zona adiacente, per la mancata costruzione di un muro a secco intorno al terreno occupato.

Signori miei, a prescindere che nessuna disposizione impone all'Amministrazione, diciamo pure espropriante, di limitare la zona occupata con la costruzione di un muro, sia pure a secco, ma non è opportuno domandarci: Quali danni siano potuti essere stati cagionati alla zona adiacente? Di che natura? Di quale entità? Possono loro dimostrare validamente che tali danni si siano effettivamente verificati? E, poi, ammesso e non concesso, che vi siano stati dei danni: Chi li ha cagionati?

Signori Consiglieri, da quanto sopra emerge, è evidente che gli attori cercano di mettere in imbarazzo l'Amministrazione per soddisfare i loro appetiti, con l'ingolfare il Comune in una lite che perdono in partenza, per cui, io anche a nome della minoranza ed a tutela degli interessi del Comune, mi dichiaro apertamente favorevole alla resistenza in giudizio.

F./to= Dr. Vittore Briganti.

Per copia conforme al suo originale.

Avetrana, lì 1° giugno 1948

IL SEGRETARIO COMUNALE

Sciucel'



VISTO: IL SINDACO

Antoni